

STUDIO LEGALE

FRANCO POTITÓ – *Avvocato*
GIULIO VOLPE – *Avvocato*
ALESSANDRA DEODATO – *Avvocato*
ALICE POTITÓ – *Avvocato*

A PROPOSITO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO N. 3637/C DEL 10/08/2010

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la citata circolare, ha ritenuto necessario fornire alcune utili indicazioni a tutti gli organismi interessati, in modo da rendere uniforme e corretto il procedimento di avvio di alcune attività, che richiedono la verifica di requisiti da parte delle CCIAA e dei Comuni, tramite la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività).

Il secondo gruppo di queste indicazioni riguarda le attività di intermediazione commerciale e di affari, agenti e rappresentanti di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.

Per questo gruppo di attività, viene precisato che, fino a quando il Ministro dello Sviluppo Economico non avrà disciplinato, con proprio decreto, le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA, sarà necessario attenersi ai seguenti criteri operativi:

1. – tutti coloro che intendono iniziare una delle suddette attività, dovranno presentare la SCIA, per ottenere l'iscrizione nei ruoli ed elenchi;
2. – le persone fisiche dovranno presentarla alla CCIAA della provincia in cui intendono iniziare l'attività;
3. - per le imprese la presentazione contestuale della SCIA e della Com - Unica determinerà la contemporanea iscrizione sia nel Registro Imprese che nel REA;

Via Mascarella n. 59
Bologna
Tel 051/22.73.11

40126

051/22.92.16

Fax

e mail : studio@studiolegalepotito.com

pec: avv.f.potito@pec.studiolegalepotito.com

WEB : www.studiolegalepotito.com

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione ed uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. C.p. e dal d.lgs. n°. 196/2003.

STUDIO LEGALE

4. – la verifica dei requisiti professionali e morali, sarà effettuata a seguito di presentazione della SCIA, nei termini indicati dall'art. 19 della Legge n. 241/90;
5. - permane l'obbligo per le persone fisiche di sostenere eventuali esami abilitanti presso la CCIAA, che risulterà competente in relazione alla residenza dell'interessato;
6. – qualora si verificasse l'inibizione definitiva della prosecuzione dell'attività , ciò comporterà la cancellazione da albi e ruoli degli ausiliari dell'imprenditore.

La circolare di cui si parla non ha comunque eliminato tutti i dubbi sull'esatta applicazione della nuova normativa.

E' comunque auspicabile che, nel momento in cui entreranno in funzione i nuovi Sportelli Unici per le Imprese , questi assumano definitivamente una funzione semplificativa e provvedano ad eliminare i dubbi e le incertezze che ancora oggi permangono.

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento, sarà necessario tornare sul tema.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Avv. Franco Potitò

Bologna li 29 novembre 2010